Civile Ord. Sez. 5 Num. 26335 Anno 2026
Presidente: HMELJAK TANIA
Relatore: BROGI RAFFAELLA
Data pubblicazione: 06/10/2026

Decreto estinzione ex art. 391 c.p.c. – Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. – Carenza di interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria.
A.C. 23/09/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione iscritto al n. 16968/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-ricorrente-

contro

LERI GROUP S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso il decreto della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18248/2025 depositato il 04/07/2025

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate con ricorso depositato in data 08/08/2025 e notificato in data 07/08/2025, ha chiesto di revocare il decreto di estinzione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositato in data 4 luglio 2025, n. 18248/2025 e in fase rescissoria, respingere il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della Leri Group s.r.l., in liquidazione, perché inammissibile o infondato.

2. La ricorrente ha esposto:

- di aver notificato a Leri Group s.r.l. l'avviso di accertamento nr. TF503AF05145/2017, relativo all'anno di imposta 2012, emesso ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. d) e 40 del d.p.r. 600/1973, e ai sensi dell'art. 54, comma 4, e 55 del d.p.r. 633/1972, a mezzo del quale ha accertato maggiori ricavi, ai fini delle II.DD. e IRAP, per € 222.766,00 e maggior imponibile a fini IVA per Euro 362.566,00, richiedendo, quindi, il pagamento delle conseguenti maggiori imposte e sanzioni. L'atto impositivo era emesso in esito al riscontro delle seguenti irregolarità contabili: disallineamento tra ricavi (Euro 988.193,00) e volume d'affari dichiarato (Euro 860.592,00); sconti su vendite non documentati per € 44.961,00; resi su acquisti non documentati per Euro 289.212,43;
- di aver notificato ai soci Carmine Vortice e Raffaele Russo gli avvisi di accertamento nr. TF3051205868/2017 e nr. TF503051205866/2017, a mezzo dei quali ha accertato e richiesto il pagamento delle maggiori imposte, derivante alla quota di partecipazione dei maggiori utili societari, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base azionaria.

3. Tanto la società contribuente che i soci impugnavano gli atti impositivi sopra indicati con ricorsi distinti e riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che li accoglieva con sentenza n. 3451/25/2019, depositata in data 20/03/2019. Diversamente, la Commissione tributaria regionale della Campania (*hinc:* CTR), con sentenza n. 4/15/2021, depositata in data 04.01.2021, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.

3.1. La CTR ha, in particolare, ritenuto che:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- in merito alla contestazione relativa al disallineamento tra i ricavi dichiarati e il volume di affari (per una differenza pari a Euro 127.601) la società contribuente non aveva esibito la documentazione chiesta dall'ufficio per giustificare la cessione intra UE, ma aveva esibito solo le fatture rivolte a clienti francesi, le fatture degli spedizionieri relative al trasporto delle merci e le ricevute delle trasmissioni dei modelli Intra del canale Entrotel; non erano, quindi, stati esibiti tutti i documenti giustificativi, tra i quali la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento delle merci, i documenti di trasporto internazionale e i Modelli Intra relativi alle cessioni all'esportazione. Sono state, poi, ritenute mere affermazioni prive di riscontro documentale le giustificazioni dello scostamento con sopravvenienze attive e con altri proventi straordinari;
- anche in merito agli sconti sulle vendite la documentazione prodotta dalla contribuente era insufficiente, essendo state allegate tre note di credito con la dicitura "sconto incondizionato": a parte la difficile comprensibilità di uno sconto inserito in una nota di credito (solitamente funzionale a emendare errori) non vi è alcuna prova idonea ad attestare lo sconto concordato tra le parti;
- in merito ai "resi su acquisti" è stata prodotta la scheda contabile e un foglio di "note di variazione interna riepilogative": si tratta di documenti interni, inidonei a suffragare l'effettiva restituzione della merce al fornitore;
- alle luce delle irregolarità contabili riscontrate dall'amministrazione finanziaria è corretto l'accertamento analitico con metodo induttivo.
4. Contro la sentenza della CTR la società contribuente e Carmine Vortice hanno proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
5. In data in data 11 maggio 2023 Carmine Vortice ha rappresentato di aver proposto in data 13 gennaio 2023, "*Domanda per la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione" ex art. 5, C. 2, L. 130/2022*", riguardante esclusivamente la sua posizione. Secondo quanto riportato nel ricorso per revocazione l'istante ha dato prova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'avvenuto pagamento in pari data della domanda e ha dedotto che l'Agenzia delle entrate non aveva comunicato formale diniego entro il termine di trenta giorni dalla domanda.

6. In data 04/07/2025 è stato emesso decreto di estinzione, con la seguente motivazione: «*avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4/15/2021 depositata il 04/01/2021, pronunciata con riferimento all'atto impositivo contemplato nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in osservanza dell'art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;*

rilevato che l'inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall'art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l'assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;

che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 12 dell'art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);

che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell'art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;

che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.»

7. Contro il decreto emesso in data 04/07/2025 l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione con un motivo.

8. La parte intimata non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per revocazione si fonda su un unico motivo così intitolato: «*Ex artt. 391-bis e 395, co. 1, n. 4 c.p.c. – il decreto è errato perché non*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha considerato che l'istanza di definizione agevolata è stata proposta dal solo Carmine Vortice e non dall'altra ricorrente, la società Leri Group s.r.l.»

1.1. La ricorrente in revocazione evidenzia che la società aveva impugnato l'avviso di accertamento, emesso in conseguenza dei maggiori ricavi accertati, mentre il socio aveva impugnato il diverso avviso di accertamento, con cui gli era stata imputata parte del maggior reddito di partecipazione in ragione della ristretta base sociale della società.

1.2 Con l'istanza del 11 maggio 2023 il solo Carmine Vortice ha dato atto di aver presentato, esclusivamente nel proprio interesse, la domanda di definizione agevolata ex art. 5, legge n. 130 del 2022 e, pertanto, era stato chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio del solo Carmine Vortice. La ricorrente evidenzia, poi, che nell'elenco trasmesso ex art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023, non risulta proposta alcuna domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022 dalla società, come riscontrabile dall'elenco complessivo delle domande presentate all'Ufficio, in cui non figura la LERI GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

Viceversa, da tale elenco risulta che il solo socio Carmine Vortice aveva presentato tale domanda di definizione agevolata alla Direzione Provinciale I di Napoli, che ne aveva sancito la regolarità.

2. Il ricorso in revocazione è inammissibile.

2.1. L'attuale formulazione dell'art. 391-*bis,* comma 1, c.p.c. limita alle ipotesi di sentenza, ordinanza o decreto pronunciato ex art. 380-bis c.p.c. la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

2.2. La giurisprudenza di questa Corte, facendo leva sul tenore letterale della norma appena richiamata, ha evidenziato che il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese (Cass., 30/11/2025, n. 30948, sul punto v. anche Cass., Sez. U, 23/09/2014, n. 19980).

3. La conclusione in termini di inammissibilità del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate non risulta scalfita, nel caso di specie, da quanto affermato Corte costituzionale in merito all'art. 395, n. 4, c.p.c., (sent. 25/03/2021, n. 89), emergendo, anche nella prospettiva (sistematica) di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma appena evocata, un ulteriore profilo di inammissibilità, da individuare nella carenza di interesse ad agire da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3.1. La Corte costituzionale ha, infatti, precisato, con riferimento all'azione di revocazione disciplinata nell'art. 395, n. 4, c.p.c., che: «*La ratio dell'impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull'assunto che l'accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale. E poiché l'attendibilità dell'enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo, la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall'errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell'effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela.*» (C. cost. 25/03/2021, n. 89, considerato 3.2.).

3.2. La Corte costituzionale ha altresì precisato che: «*Il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giurisdizionali, consente, infatti, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cod. proc. civ., una interpretazione costituzionalmente orientata che, adeguando tale disposizione agli artt. 3 e 24 Cost., garantisca l'accesso al rimedio revocatorio per emendare dall'errore percettivo determinante ai fini della decisione ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non assumendo la forma della sentenza, sia definitivo e decida, all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed a cognizione esauriente, su diritti o status con attitudine al giudicato.» (C. cost. n. 89 del 2021 *cit.*).

3.3. In sostanza, se è vero che la riconducibilità della revocazione per errore percettivo ai principi del giusto processo ne impone l'estensione anche ai provvedimenti giurisdizionali definitivi non aventi natura di sentenza (come dimostra anche la riformulazione dell'art. 391-*bis*, comma 1, c.p.c. ad opera del d.lgs. 10/10/2022, n. 149), è altrettanto vero che tale estensione riguarda i provvedimenti che definiscono, con attitudine di giudicato, la *res controversa,* da individuare, nell'ambito del processo tributario, con la fondatezza della pretesa fiscale fatta valere con l'atto impositivo impugnato (v. Cass., 20/07/2022, n. 22770).

3.4. Ciò premesso occorre evidenziare come, nel caso di specie, il decreto di estinzione sia stato emesso a seguito della presentazione di un'istanza di definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022. Tale decreto non ha, tuttavia, per oggetto «*una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall'ordinamento giuridico»,* limitandosi, piuttosto, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma da ultimo richiamata per la definizione agevolata della lite.

3.5. Come emerge dal tenore letterale dei commi 1, 2 dell'art. 5 legge n. 130 del 2022, sono oggetto di definizione agevolata:

- «*le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

- «*le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

L'art. 5, comma 7, legge n. 130 del 2022 precisa, poi, che: «*La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda*.»

3.6. In sostanza, la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 legge n. 130 del 2022 scaturisce dalla presentazione di una domanda e dal pagamento degli importi dovuti. Non solo la definizione agevolata viene definita all'infuori del processo, ma il decreto di estinzione che pone fine a quest'ultimo ai sensi dei primi due commi dell'art. 5 legge n. 130 del 2022 non si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa fiscale posta a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fondamento dell'atto impositivo impugnato con efficacia di giudicato (in senso sostanziale), ma si limita, al più, ad accertare la presenza dei presupposti per la definizione agevolata della pretesa impositiva (sul punto v. Cass., Sez. U, n. 19980 del 2014, *cit.,* le quali nel caso dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 – dopo aver evidenziato che l'estinzione è dichiarata: «*a seguito di una fattispecie complessa, che suppone prima la presentazione in via amministrativa dell'istanza di definizione della pratica controversa e, quindi, all'esito della sua valutazione, la comunicazione da parte dell'ufficio amministrativo attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto*» - precisa che: «*Si tratta, quindi, di una dichiarazione di estinzione che consegue alla constatazione da parte del giudice e, quindi, anche della Corte di cassazione dell'attestazione di verificazione dei presupposti della definizione da parte dell'amministrazione fiscale*»).

3.7. Le Sezioni Unite *cit.*, seppure in relazione a una formulazione dell'art. 391 c.p.c. anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1-bis, lett. i), d.l. 31/08/2016, n. 168 conv. con modif. legge 25/10/2016, n. 197, ma con identico riferimento letterale ai «*casi di estinzione del processo disposta per legge»,* hanno evidenziato come tale sintagma sia da riferire «*sia alle ipotesi di norma di legge direttamente dispositiva dell'estinzione, sia alle ipotesi di norma che prevede l'effetto estintivo sulla base del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi debbono in essi essere rappresentati e fatti constare.*»

3.8. Deve, dunque, ritenersi che la definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022 si perfeziona attraverso un procedimento esterno al giudizio di cassazione, rispetto al quale il decreto ex art. 391 c.p.c. non assume, in nessun modo, efficacia di coelemento perfezionativo ai sensi dell'art. 5 legge n. 130 del 2022, né alcuna funzione rideterminativa della pretesa impositiva (con efficacia di giudicato nel senso indicato da C. cost. n. 89 del 2021), dovendosi ricondurre quest'ultima unicamente a ciò che è,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

effettivamente, oggetto di apposita istanza del contribuente e dei pagamenti eseguiti ai sensi dell'art. 5 *cit.*

In altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio.

4. In conclusione, anche in ragione della riscontrata carenza di interesse ad agire da parte dell'amministrazione finanziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. La proposizione del ricorso per revocazione oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto (nella specie comunicato lo stesso giorno del deposito – 4 luglio 2025 – come da verifiche effettuate tramite la cancelleria attraverso il sistema informativo della Corte di Cassazione) ne preclude in ogni caso la riqualificazione nell'istanza prevista nell'art. 391, comma 3, c.p.c.

4.2. Non deve, infine, essere assunta alcuna statuizione sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/09/2026.

La Presidente

Tania Hmeljak

Corte di Cassazione - copia non ufficiale